

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 110 *decies*, paragrafi 3 e 4, l'articolo 143 *ter*, paragrafo 3 e l'articolo 145, lettera i),

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che attuano nel 2007 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni previste al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.
- (2) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2007 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
- (3) È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 *decies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione della riduzione del valore del coefficiente di cui al terzo comma della stessa disposizione, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati. Occorre adeguare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII *bis* del suddetto regolamento.

(4) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2007 una volta detratti, dai massimali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.

(5) Per gli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2007, in conformità dell'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 *ter bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.

(7) È opportuno stabilire l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell'olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all'articolo 110 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.

(8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali di bilancio per il 2007, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

2. I massimali di bilancio per il 2007, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3. I massimali di bilancio per il 2007, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2007 di cui all'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.

5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2007, di cui all'articolo 143 *ter bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:

<i>milioni di EUR</i>	
Grecia	11,098
Francia	0,576
Italia	35,991

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.

1) All'articolo 110 *decies*, paragrafo 3, primo comma, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

<i>«milioni di EUR</i>	
Spagna	103,14
Cipro	2,93»

2) Nell'allegato VIII *bis*, le colonne relative a Malta e alla Slovenia sono sostituite dalle seguenti:

«Anno civile	Malta	Slovenia
2005	670	35 800
2006	830	44 184
2007	1 668	59 026
2008	2 085	73 618
2009	2 502	87 942
2010	2 919	101 959
2011	3 336	115 976
2012	3 753	129 993
2013	4 170	144 110
2014	4 170	144 110
2015	4 170	144 110
2016 e anni successivi	4 170	144 110»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro	
Belgio	488 660
Danimarca	987 356
Germania	5 693 330
Grecia	2 069 049
Spagna	3 542 583
Francia	6 107 448
Irlanda	1 337 919
Italia	3 612 988
Lussemburgo	37 051
Malta	1 668
Paesi Bassi	730 632
Austria	643 956
Portogallo	432 636
Slovenia	50 454
Finlandia	521 285
Svezia	714 201
Regno Unito	3 931 186

ALLEGATO IV

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro	
Bulgaria	202 097
Repubblica ceca	355 384
Estonia	40 503
Cipro	19 439
Lettonia	55 815
Lituania	147 781
Ungheria	509 562
Polonia	1 145 834
Romania	440 635
Repubblica slovacca	147 342

ALLEGATO V

**IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL
PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 143 *ter bis* DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1782/2003**

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro	
Repubblica ceca	24 490
Lettonia	5 164
Lituania	8 012
Ungheria	31 986
Polonia	122 906
Romania	1 930
Repubblica slovacca	14 762